R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi — Presidente

Gianpiero D'Alia — Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Giudice relatore

Nella pubblica udienza del 16 aprile 2025 ha posto in decisione la seguente

S E N T E N Z A n.

Nel giudizio iscritto al numero **24018** del registro di Segreteria, avente ad oggetto azione revocatoria, promosso

da

La Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria, sedente in Via Buccarelli 28 Catanzaro, PEC: calabria.procura@corteconticert.it

Attore

nei confronti di

1. **SCARRIGLIA GIUSEPPE** (SCRGPP51C25D122M), nato il 25.03.1951 a Crotone (KR) e ivi residente alla via Teano n. 6, piano 4, int. 12;
2. **SCARRIGLIA AURELIA** (SCRRLA83P60D122H), nata il 20.09.1983 a Crotone (KR) e ivi residente alla via De Curtis n.

6, int. 13;

3. **SCARRIGLIA BARBARA** (SCRBBR83P60D122E), nata il 20.09.1983 a Crotone (KR) e ivi residente alla via De Curtis n. 6, int. 13;

4. **SCARRIGLIA ISACCO** (SCRSCC95P27D122B), nato il 27.09.1995 a Crotone (KR) e ivi residente alla via Teano n. 6, piano 4, int. 12;

5. **SCARRIGLIA LEONARDO** (SCRLRD80D30D122G), nato il 30.04.1980 a Crotone (KR) e vi residente alla via Gaetano Morelli n. 6, int. 1;

tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Tommaso Ricci e Pier Paolo Acri, presso i cui indirizzi pec hanno eletto domicilio digitale, oltre che presso lo studio dell'avv. Tommaso Ricci in Catanzaro alla via G. Alberti n. 27, giusta procura in calce alla memoria costitutiva in atti;

- convenuti

Letta, nella pubblica udienza del 16 aprile 2025 la relazione del Giudice relatore, primo referendario dott. Carlo Efisio Marrè Brunenghi, uditi il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianpiero Madeo, l'avv. Tommaso Ricci anche per delega dell'avv. Pier Paolo Acri.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

FATTO

1. Con atto di citazione del 06.08.2024 ritualmente notificato, la Procura regionale ha rappresentato che -

successivamente alla sentenza n. 422/2020 con cui questa Sezione giurisdizionale aveva condannato, tra gli altri, Scarriglia Giuseppe, al risarcimento del danno pari ad €. 303.600,00, poi ridotto ad €. 227.700,00 in esito alla sentenza della II Sezione centrale d'Appello n. 613/2022 -, è risultato che in data 04.01.2023 il sig. Scarriglia Giuseppe ha posto in essere il seguente atto dispositivo su un bene di sua proprietà:

- atto del notaio Carlo Proto, numero repertorio 20.943, raccolta 14.986, con cui ha ceduto a Scarriglia Leonardo, Scarriglia Aurelia, Scarriglia Barbara e Scarriglia Isacco la proprietà nella misura di 1/2 con la riserva del diritto di abitazione di un immobile ubicato a Crotone in Via Teano n.6, Edificio A, interno 11, Piano S-1-4-6, foglio 45, particella n.1057, subalterno 11, categoria A/3, Zona Censuaria 1, Classe 3, Vani 6,5, R.C. 402,84 di metri quadri 119, comprensivi del ripostiglio al piano sottotetto e di un locale di sgombero al piano seminterrato.

In diritto, ritenuto che il suddetto atto dispositivo lede la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore, e ritenendo sussistenti i presupposti dell'*actio pauliana* di cui all'art. 2901 c.c., la Procura ha convenuto in giudizio il sig. Scarriglia Giuseppe disponente e i sig.ri Scarriglia Leonardo Scarriglia Aurelia, Scarriglia Barbara e Scarriglia Isacco, beneficiari, per la declaratoria di inefficacia del suddetto atto dispositivo.

2. I convenuti si sono costituiti con memoria depositata in data 27/03/2025 dagli avvocati Tommaso Ricci e Pier Paolo Acri, eccependo l'insussistenza dei presupposti per l'azione introdotta dalla Procura erariale e offrendo al riguardo una parallela ricostruzione dei fatti.

Espone la difesa che, per far fronte alle ingenti spese mediche che dal 2003 affliggono la vita di Lucente Maria, coniuge del disponente, lo stesso ha dovuto richiedere ai prossimi congiunti (la madre e i fratelli di Lucente Maria) e ai figli oggi convenuti, l'apporto di liquidità necessaria per far fronte alle cure, con la conseguenza che la donazione del 50% dell'immobile di via Teano n. 6 è da qualificarsi come *datio in solutum* di un debito pregresso maturato nei confronti appunto dei figli e che, proprio in ragione del vincolo di parentela, non si è potuto provare documentalmente (es., lettere di messa in mora), ma sulla cui circostanza la difesa chiede l'esame testimoniale da parte di Lucente Pasquale. Svolta questa premessa, nella prospettazione difensiva, verrebbe meno il presupposto del *consilium fraudis*, dovendo invece trovare applicazione il terzo comma dell'art. 2901, c.c. a mente del quale non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto. Precisato che la vendita del 50% della casa familiare non comporterebbe da sola una oggettiva diminuzione del patrimonio del debitore, già di per sé privo di consistenza, considerata la difficolta oggettiva a prestarsi ad una attività esecutiva, e tenuto conto del modico

valore del corrispettivo negoziato, di 10 volte inferiore al credito del Comune di Crotone, precisato infine che il Comune di Crotone ha avviato dinanzi al Tribunale di Crotone un procedimento esecutivo di pignoramento mobiliare nei confronti di Scarriglia Giuseppe (n. 472/23) preceduto dalla notifica di un atto di notifica del precetto il 30.06.23, a distanza di sei mesi dal deposito della sentenza n. 613/2022 della Seconda sezione centrale d'appello della Corte dei conti, così che l'atto revocando del 04.01.2023 non proverebbe l'*animus nocendi* del disponente nè il *consilium fraudis* dei beneficiari convenuti, la difesa ha concluso chiedendo il rigetto per infondatezza della domanda attorea.

3. All'udienza del 16.04.2025, il Pubblico Ministero ha rilevato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del convenuto, il credito è sorto nel momento in cui è stata depositata la sentenza definitiva in appello, che certamente ha una data anteriore rispetto all'atto dispositivo, mentre in ordine alla contestazione secondo cui il credito oggetto di tutela sarebbe di gran lunga superiore rispetto al corrispettivo fissato nell'atto dispositivo, rileva che il prezzo indicato nell'atto di alienazione è un corrispettivo sottodimensionato. Infine, quanto all'eccezione per cui nel caso di specie troverebbe applicazione l'art. 2901, comma 3, del codice civile per cui non è soggetto a revocatoria l'adempimento di un debito scaduto, che non risulta provata l'esistenza di un rapporto di credito/debito tra le parti

contraenti padre e figlio. Indi ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni. L'avv. Ricci si è riportato alle conclusioni rassegnate in atti e all'esito la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1 – In via preliminare, il Collegio osserva che la legittimazione del Procuratore regionale contabile all'esercizio dell'azione revocatoria è stata espressamente prevista dall'art. 1, comma 174 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Tale norma ha infatti disposto che "al fine di realizzare una più efficace tutela dei crediti erariali, l'articolo 26 del regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile".

L'azione è stata successivamente confermata e tradotta nell'art. 73 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (codice della giustizia contabile) con cui è stato stabilito che "Il Pubblico Ministero, al fine di realizzare la tutela dei crediti erariali, può esercitare tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile".

Come riassunto dalla Procura nel libello introduttivo, la giurisprudenza, sia quella contabile sia quella di legittimità, ha chiarito che la portata di tale norma va intesa nel senso di riconoscere la legittimazione del P.R. contabile ad agire in revocatoria anche successivamente al deposito della sentenza di condanna che definisce il giudizio di responsabilità (cfr., Corte dei conti, Sezione II centrale, n. 206/2017; Sezione Calabria, n. 409/2019).

3 – Nel merito, il Collegio ritiene che l'azione revocatoria esercitata dalla Procura regionale sia meritevole di accoglimento integrale, sussistendo tutti i presupposti dell'art. 2901 n.1) cod. civ. (credito eventuale, ragioni del creditore pregiudicate da un atto di disposizione immobiliare a titolo gratuito, posteriore alla formazione del credito, conoscenza del pregiudizio da parte del debitore) e 2901 n. 2) cod. civ. (in caso di atto a titolo oneroso, consapevolezza da parte del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore).

Preliminarmente, allo stato degli atti, deve ritenersi sussistere il credito consacrato nella sentenza n. 613/2022 della Seconda Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, immediatamente esecutiva.

Alcun dubbio può nutrirsi circa il fatto, così come ricostruito dal Pubblico ministero, che il credito sia già attuale (insorgendo al momento dell'illecito nell'anno 2015 e non del suo accertamento preprocessuale e giudiziale), fermo restando che nella fattispecie

per cui è giudizio si era già concretizzata una precisa pretesa creditoria anteriormente all'atto revocando.

Nella fattispecie per cui è giudizio, l'accertamento del credito origina con la notifica dell'invito a dedurre del 13 agosto 2019, si consolida con la notifica dell'atto di citazione del 3 dicembre 2019 fino a cristallizzarsi con la celebrazione dell'udienza di discussione del 7 ottobre 2020 quando la causa viene trattenuta in decisione.

In tale successione temporale, l'atto dispositivo del 04.01.2023 con cui Scarriglia Giuseppe disponeva, nei limiti di 1/2, dell'immobile sito in Crotone alla via Teano n. 6 in favore di Scarriglia Leonardo, Scarriglia Aurelia, Scarriglia Barbara e Scarriglia Isacco, aveva l'effetto primario di rendere i beni oggetto del trasferimento inattaccabile dai propri creditori, sì da sortire quell'effetto pregiudizievole nei confronti degli stessi terzi (tra cui, per quanto qui di rilievo, l'Amministrazione danneggiata, ossia il comune di Crotone) ai quali, ferme restando le altre condizioni richieste dall'art. 2901 c.c., non resta che l'esercizio dell'azione revocatoria per recuperare la garanzia del credito pregiudicato dall'atto dispositivo.

La giurisprudenza di legittimità conferma tale assunto («*Non trattandosi di un'azione costitutiva, ma di una ordinaria azione di condanna, è applicabile il principio generale costantemente affermato da questa Corte, secondo cui «per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito eventuale, mentre*

il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale» (cfr., ex multis: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 05/09/2019, Rv. 654936 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv. 549698 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996, Rv. 499434 - 01). In particolare, nel caso di credito litigioso - comunque idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria - per stabilire se esso sia o meno sorto anteriormente all'atto di disposizione del patrimonio è necessario fare riferimento alla data del contratto, se di fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratta di credito risarcitorio da fatto illecito, come correttamente statuito nella sentenza di primo grado, sul punto confermata dalla corte di appello». (Corte di cassazione, Sezione III, sentenza n. 11121/2020).

Negli stessi termini, la giurisprudenza di questa Corte («*Per verificare l'anteriorità del credito che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria rispetto all'atto di disposizione, allorché si tratti di credito derivante da un illecito, è necessario fare riferimento alla data dell'illecito (ex plurimis, v. Cass. civ. Sez. III Sent., 10/06/2020, n. 11121); ciò anche qualora si tratti di credito litigioso, in quanto il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con*

riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale (Cass. civ. Sez. III Ord., 05/09/2019, n. 22161)». (Corte dei conti, Sezione III centrali di appello, sentenza n. 353/2021).

Dunque, alcun dubbio può nutrirsi circa il fatto che il credito erariale sia sorto anteriormente all'atto dispositivo per cui è giudizio, con la conseguenza che l'argomentazione dei convenuti - secondo cui l'avvio di una procedura esecutiva nei confronti dello Scarriglia Giuseppe a distanza di circa sei mesi dall'atto revocando proverebbe l'assenza dell'*animus nocendi* e del *consilium fraudis* -, si appalesa priva di pregio e dunque infondata.

Quanto al profilo oggettivo – il c.d. *eventus damni* – occorre considerare che, ai fini del legittimo esercizio dell'azione revocatoria, è sufficiente che il debitore ponga in essere un atto che renda anche solo più gravoso il soddisfacimento del credito (pregiudicando le ragioni del creditore). Non viene infatti richiesta la totale compromissione del patrimonio debitorio (fermo restando l'onere del creditore di provare la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione); di contro è onere del debitore provare che il patrimonio residuo sia sufficiente al soddisfacimento delle ragioni creditorie (cfr., in questi termini, Corte dei conti, Sezione Calabria, n. 47/2011).

Orbene, nella fattispecie in esame, il pregiudizio patrimoniale risulta sicuramente provato, dal momento che la compravendita

del 4 gennaio 2023 con cui il convenuto ha disposto del 50% della sua proprietà sita in Crotone in favore dei figli è tale che - considerando i valori del mercato immobiliare residenziale in una località marina - possa ritenersi compromesso il credito di euro 227.700,00= di cui è titolare il comune di Crotone, non potendo sul punto darsi pregio alla tesi difensiva sostenuta dallo stesso disponente, a tenore della quale il credito del Comune di Crotone è di "dimensioni ben dieci volte superiore all'entità del corrispettivo negoziato per la vendita".

Si tratta, ad avviso del Collegio, di una argomentazione non persuasiva dal momento che il rapporto di intraneità tra il disponente e i beneficiari non consente di ritenere che tra le parti si sia svolta una negoziazione sul corrispettivo come quella che si sarebbe svolta nel contesto di un ordinario confronto tra offerente e venditore sul libero mercato, ma anche perché la somma di euro 30.000,00= dichiarata nell'atto, quale controvalore del 50% della proprietà di un immobile in una località residenziale e turistica, quale è il comune di Crotone appare oggettivamente sottostimata (in disparte la considerazione ulteriore che i convenuti, se persuasi della bontà commerciale dell'operazione posta in essere, avrebbero dovuto documentare, almeno con una perizia di parte, quanto da loro affermato).

Riguardo al profilo soggettivo della *scientia damni*, come pure evidenziato dal Requirente, non vi possono essere dubbi sul

fatto che alla data del compimento degli atti, entrambi successivi all'insorgere del credito erariale, lo Scarriglia e i suoi figli fossero pienamente consapevoli di ledere le ragioni del creditore e che, accanto all'*animus nocendi*, vi sia il *consilium fraudis*, attesa la relazione di parentela tra il disponente i beneficiari.

Invero, i convenuti qualificano l'operazione posta in essere come *datio in solutum* per riparare al debito che il sig. Scarriglia Giuseppe, disponente, ha assunto negli anni nei confronti dei figli stessi che gli hanno dato l'apporto di liquidità necessaria per affrontare le cure mediche della moglie (nonché madre dei beneficiari) Lucente Maria.

Anche questa argomentazione si presenta giuridicamente fragile, in quanto – oltre la circostanza emergente dagli atti che Lucente Maria ha anch'essa disposto con un atto di liberalità del 50% di un suo immobile (sito sempre in Crotone, alla via Teano n. 6) nei confronti dei figli - non v'è prova alcuna dell'assunto sostenuto (neppure nell'atto dispositivo revocando che, in tesi, ne avrebbe potuto dar conto quale giustificazione causale dell'angusto corrispettivo negoziato).

La domanda pertanto merita l'accoglimento integrale.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria,

definitivamente pronunciando accoglie l'atto di citazione in revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia, nei confronti del comune di Crotone, del seguente atto pubblico:

- atto del notaio Carlo Proto, numero repertorio 20.943, raccolta 14.986, con il quale Scarriglia Giuseppe ha ceduto a Scarriglia Leonardo, Scarriglia Aurelia, Scarriglia Barbara e Scarriglia Isacco la proprietà nella misura di 1/2 con la riserva del diritto di abitazione di un immobile ubicato a Crotone in Via Teano n.6, Edificio A, interno 11, Piano S-1-4-6, foglio 45, particella n.1057, subalterno 11, categoria A/3, Zona Censuaria 1, Classe 3, Vani 6,5, R.C. 402,84 di metri quadri 119, comprensivi del ripostiglio al piano sottotetto e di un locale di sgombero al piano seminterrato.

Liquida le spese di giudizio in solido a carico dei soccombenti come da nota segretariale a margine.

Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.

Deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 15 aprile 2025.

Il Relatore — Il Presidente

Carlo Efisio Marrè Brunenghi — Domenico Guzzi

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 06/06/2025

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente

NOTA SPESE
Giudizio n. 24018
FOGLIO IMPORTO
ORIGINALE ATTO DI CITAZIONE 3 € 48,00
n. 5 copie predetto atto per uso notifica 15 € 240,00
ORIGINALE DP
FISSAZIONE UDIENZA 1 € 16,00
n. 5 copie predetto atto per uso notifica 5 € 80,00
DIRITTI DI CANCELLERIA € 84,00
NOTIFICHE € 41,68
ORIGINALE SENTENZA 4 € 64,00
FORMULA ESECUTIVA SENTENZA 4 € 64,00
DIRITTI DI CANCELLERIA FORMULA ESECUTIVA SENTENZA € 10,47

TOTALE € 648,15
DICONSI EURO SEICENTOQUARANTOTTO/15
Il Funzionario
Dott.ssa Stefania Vasapollo
Firmato digitalmente